

- 13) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 14) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 15) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 16) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, adeguato alla soglia minima prevista dall'art. 100 comma 4 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito in L. 13/10/2020 n. 126, modificato con D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 17) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 18) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 19) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 20) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 21) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione pari a €200 (cod. 1560), €40 (cod. 1561) e alle spese relative ai valori bollati mediante versamento virtuale tramite F24.

IL CONCESSIONARIO
GUIDOTTI DANILO
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in San Benedetto del Tronto (AP) via Botticelli n. 52/F, nonché domicilio digitale all'indirizzo: guidottidanilo@pec.it
Ancona, addì 04/10/2022

IL CONCESSIONARIO
GUIDOTTI DANILO
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 06/10/2022 al n° 1508 serie 1 con l'esenzione di euro 240,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

N. 02-07 del registro
Concessioni - Anno 2022

N. 1984 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;
Visto l'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215, a mente del quale la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 Cod. Nav. [...] attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del richiamato decreto, è prorogata di 24 mesi;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Danilo Guidotti, C.F. GDTDNL37T10H769R e P.IVA 01321420448, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP) via Botticelli n. 52/F, acquisita al prot. n. ARR-0023 del 02/01/2019 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-12132 in data 26/09/2022;
Vista la precedente licenza n. 15/2015 del 05/06/2015, rep. n. 15 avente ad oggetto tratto di suolo demaniale marittimo di mq 37,00 situato nel Comune di San Benedetto del Tronto - area portuale zona Molo Nord allo scopo di mantenere un manufatto di complessivi mq 37,00 adibito a deposito olio lubrificante per la pesca;
Vista la pubblicazione della domanda in data 29/03/2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR-3654 in data 03/05/2019;
Vista la delibera n. 15/2019 in data 19/06/2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii che esprimeva parere favorevole al rilascio della licenza demaniale marittima a favore del richiedente Sig. Danilo Guidotti, C.F. GDTDNL37T10H769R e P.IVA 01321420448 per adibire il manufatto a deposito olio lubrificante per la pesca;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Danilo Guidotti e acquisita al prot. ARR-809 in data 25/01/2022, con cui, nelle more della sottoscrizione del relativo titolo demaniale, i cui adempimenti venivano sollecitati, da ultimo con nota prot. PAR-9083-15_12_2021, il medesimo comunicava, in adeguamento a quanto previsto dal D.M. 225 del 15/12/2015, la dislocazione dell'attività di deposito olii lubrificanti per motopescherecci presso altro sito, con istanza di ottenere il rilascio del titolo demaniale per il rimessaggio di attrezzatura riconnessa all'attività di vendita di gasolio e olio agevolato per la motopesca;
Vista la comunicazione prot. 1408/RU del 20/01/2022 rilasciata ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/1990 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche - Sezione Operativa Territoriale di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR-809 in data 25/01/2022;
Vista la delibera n. 5/2022 in data 10/02/2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii. con cui è stato acquisito il favorevole parere del Comitato di Gestione sulla variazione dell'uso del manufatto, in accoglimento dell'istanza interposta;
Visto l'avvenuto pagamento in data 20/11/2019 del canone di € 364,63, richiesto con atto di accertamento n. 02-155/19 del 16/10/2019, registrato con reversale n. 3059 del 27/11/2019;
Visto l'avvenuto pagamento in data 07/05/2020 del canone di € 361,90, richiesto con atto di accertamento n. 02-133/20 del 09/04/2020, registrato con reversale n. 1445 del 21/05/2020;
Visto l'avvenuto pagamento in data 22/10/2021 del canone di € 2.500,00, richiesto con atto di accertamento n. 02-124/21 del 24/09/2021, registrato con reversali n. 3802 e 3413 del 31/12/2021;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 31/05/2022 del canone di € 2.698,75, richiesto con atto di accertamento n. 02-32/22 del 20/04/2022, per la sola somma di €2.378,07, in considerazione del versamento spontaneo della somma di €320,68 versata in eccedenza in data 08/11/2021 e registrata con reversale n.3803 del 31/12/2021, trattenuta in acconto sul canone per l'anno 2022;

Vista la polizza fidejussoria n. 1/39363/96/33618928 e relativa appendice n.5 del 05/05/2022 dell'importo di € 6.000,00 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a., a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della presente concessione demaniale, pervenuta con nota prot. ARR-12132-26_09_2022;

Vista la polizza assicurativa n. 1/39593/87/179268879, emessa in data 26/11/2021 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità, nonché con massimale assicurato di € 1.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO, assunta al prot. n. ARR-15404 del 06/12/2021;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno – Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR-6624 in data 24/05/2022;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 03/06/2022 PR_APUTG_Ingresso_0034087_20220519 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

A GUIDOTTI DANILO

c.f. GDTDNL37T10H769R p.iva 01321420448

di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 37,00** situato nel **Comune di San Benedetto del Tronto** e precisamente **in ambito portuale di San Benedetto del Tronto, molo nord** allo scopo di **utilizzare un manufatto di complessivi mq. 37,00 adibito a rimessaggio di attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività attinente la vendita di gasolio e olio agevolato per motopesca, in seguito a richiesta dell'Agenzia delle Dogane, in forza di D.M. 225/2015, di unificare in unico titolo le licenze per deposito oli con dislocazione del deposito presso altra area in concessione.**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2019 = € 364,63 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT);

Canone dovuto anno 2020 = € 361,90 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT);

Canone dovuto anno 2021 = € 2.500,00 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT);

Canone dovuto anno 2022 = € 2.698,75 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT);

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 dal 01/01/2019 al 31/12/2022**, fatte salve le proroghe previste per legge.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti

dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 7) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 9) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 10) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 11) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità;
- 12) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;

Nome documento rep. 1984 Guidotti.pdf.p7m.p7m

Data di verifica 04/10/2022 08:53:23 UTC

Versione verificatore 6.10.6-0BF2

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 GAROFALO VINCENZO	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	VALIDA	2
1	Firma	 LUCCHINI GABRIELE	Namirial CA Firma Qualificata	VALIDA	4
2	Firma	 DANILO GUIDOTTI	Intesi Group EU Qualified Electronic Sig...	VALIDA	6
		Appendice A			8